



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'INCENTIVO ALLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE COMUNALE IN MATERIA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI E DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA

ALSENSI DELL'ART, 92 DEL D.LGS, n. 163/2006


Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 22 in data 28.02.2013

A 1

INDICE

CAPO I

FONDO PER LE PRESTAZIONI IN MATERIA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI



Articolo 2 - Costituzione Risorse

Articolo 3 - Destinatari Compensi

Articolo 4 - Opere o Lavori Incentivanti

Articolo 5 - Compiti del Dirigente di Settore

Articolo 6 - Modalità di conferimento degli incarichi

Articolo 7 - Compiti del Responsabile del Procedimento

Articolo 8 - Gruppo di Progettazione

Articolo 9 - Ufficio Direzione Lavori- Coordinatore per la Sicurezza- Collaudatore

Articolo 10 - Supporto al Responsabile Unico del Procedimento

Articolo 11 - Natura dei Progetti Incentivanti

Articolo 12 - Modalità di Determinazione e Ripartizione dei Compensi

Articolo 13 - Liquidazione ed erogazione dei compensi

Articolo 14 - Disciplinare di incarico

Articolo 15 - Casi di esclusione o diminuzione del compenso

Articolo 16 - Attività affidate a Professionisti Esterni e Società Partecipate

Articolo 17 - Perizie di variante e suppletive

Articolo 18 - Soggetti abilitati alla firma dei progetti


Articolo 19 - Responsabilità

Articolo 20 - Ritardato adempimento delle Prestazioni

Articolo 21 - Proprietà dei Progetti

Articolo 22 - Comunicazioni

Articolo 23 - Oneri per la Copertura Assicurativa




CAPO II FONDO PER GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE



- Articolo 24 Principi generali per la ripartizione degli incentivi per atti di pianificazione
- Articolo 25 Costituzione Fondo Atti Pianificazione
- Articolo 26 Soggetti Beneficiari
- Articolo 27 Conferimento Incarico
- Articolo 28 Ripartizione Fondo per Atti di Pianificazione
- Articolo 29 Termini per le prestazioni
- Articolo 30 Norme Applicabili
- Articolo 31 Entrata in Vigore

CAPO I





ART. 1- PRINCIPI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER OPERE E LAVORI PUBBLICI

- 1. Il presente capo definisce i criteri e le modalità di ripartizione degli incentivi per le attività dei soggetti di cui al successivo articolo 3.
- 2. I compensi annuali lordi spettanti ai dirigenti e ai dipendenti per tutte le attività incentivabili ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, limitatamente alle attività di progettazione, non possono essere superiori alla retribuzione complessiva annuale lorda maturata sulla base del contratto che lega il dirigente o il dipendente all'Ente.
- 3. I compensi scaturenti dagli incentivi oggetto del presente regolamento si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri previdenziali e assistenziali a carico del Comune, nonché l'imposta IRAP.
- 4. Sono ammessi alle attività di cui al comma precedente i dirigenti e i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione, nonché i dirigenti e i dipendenti assunti a tempo determinato, qualora il contratto si configuri come lavoro dipendente e non come contratto di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, ovvero ancora con altre forme di rapporto di lavoro flessibile.
- 5. Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, valgono le definizioni di «lavori» ed «opera» contenute nel codice dei contratti, cui si rinvia.
- 6. Le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali, le utenze, le riproduzioni e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente utili e necessarie per lo svolgimento dell'incarico.
- 7. Le attività che danno diritto alla percezione del compenso di cui al presente regolamento, ancorché svolte al di fuori del normale orario d'ufficio, non comportano il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.
- 8. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai soggetti di cui al comma 3, in quanto affidate a personale esterno all'organico del Comune, costituiscono economie di bilancio dell'Ente. In sede di determinazione del quadro economico progettuale, se è già stato stabilito il ricorso all'esterno per le diverse tipologie di attività, occorrerà sin da allora provvedere a ridurre, per le corrispondenti quote, lo stanziamento dell'incentivo nell'ambito delle "Somme a disposizione dell'Amministrazione".
- 9. Costituiscono altresì economie le quote di incentivo non distribuite al personale interno a seguito dell' accertamento negativo o parziale per giustificati motivi, delle specifiche attività svolte dai dipendenti ed alla conseguente applicazione delle penalità di cui all'art. 14 del presente Regolamento.
- 10. Le disposizioni che prevedono la corresponsione dei compensi incentivanti, di cui al presente regolamento, non possono essere applicate, per analogia, ad appalti di servizi e forniture, in quanto compresi nel principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti pubblici, costituendo danno erariale la liquidazione di incentivi economici per attività estranea al campo delle opere pubbliche. E' fatto salvo comunque quanto previsto al successivo art. 4, comma 1, lett. g).



ART. 2 - COSTITUZIONE RISORSE

- 1. Le risorse ed i compensi oggetto della presente disciplina regolamentare non costituiscono in alcun modo il diretto corrispettivo delle attività di progettazione e pianificazione svolte dai tecnici e loro collaboratori dipendenti del Comune. Il loro scopo è quello di incentivare, e quindi di incrementare, le prestazioni direttamente eseguite dagli uffici del Comune, riconoscendo a tali attività un particolare valore, in relazione sia alla professionalità che alla responsabilità, e perseguendo altresì l'obiettivo di contenere le spese derivanti dal ricorso a professionisti esterni.
- 2. Le risorse di cui al comma precedente confluiscono tra quelle finalizzate al finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui all'art.15 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 01.04.1999, nonché tra quelle finalizzate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti e dei dirigenti di cui all'art. 26, comma 1, lett. e), del CCNL Area della Dirigenza del 23.12.1999.
- 3. Le risorse di cui al comma precedente sono previsti nei rispettivi fondi solo a titolo figurativo, in quanto risultanti dalla sommatoria delle quote d'incentivo già inserite nei quadri economici dei singoli progetti e imputati nei pertinenti capitoli di bilancio del Comune.
- 4. La destinazione delle predette risorse è operata nel rispetto delle specifiche previsioni contrattuali e delle modalità disciplinate dal presente regolamento.
- 5. Per i dirigenti, nella definizione, secondo le procedure contrattuali, dei criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato, deve essere anche valutata la correlazione tra la detta retribuzione di risultato e i compensi professionali oggetto del presente regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 2, del citato CCNL del 23.12.1999.

ART. 3 - DESTINATARI DEI COMPENSI

- 1. Il personale comunale destinatario del compenso incentivante oggetto del presente regolamento è individuato fra i soggetti previsti tempo per tempo dalla vigente normativa in materia, in atto disciplinata principalmente dall'art. 92, comma 5, del D.Lgs 163/200 s.m.i. e che, in generale, concorre o comunque contribuisce alla formazione degli elaborati progettuali, alla redazione dei necessari atti amministrativi e contabili, ivi compresi i necessari adempimenti preliminari e strumentali di natura patrimoniale, e all'espletamento delle attività relative al procedimento per la realizzazione di ciascun intervento in materia di opere pubbliche.
- 2. Partecipano, in particolare, alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il responsabile unico del procedimento, direttamente coinvolto nel processo e chiamato a rispondere della propria attività sotto il profilo amministrativo, civile e penale, in base alla normativa prevista dal Codice dei contratti approvato con il D.Lgs. 163/2006 e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

W/

- b) il tecnico o i tecnici che, in qualità di progettisti all'uopo formalmente incaricati e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del citato Codice, redigono i progetti nelle diverse fasi (preliminare, definitivo ed esecutivo) ed assumono la connessa responsabilità professionale, firmando i relativi elaborati;
- c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, principalmente contenuta, all'atto di adozione del presente Regolamento, nel Testo Unico approvato con il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, nelle disposizioni del Titolo IV Cantieri temporanei o mobili;
- d) il tecnico o i tecnici incaricati della direzione lavori; a riguardo, si precisa che, in conformità alle indicazioni dell'AVCP, rientra e trova copertura all'interno dell'aliquota attribuita all'ufficio del direttore dei lavori anche l'attività del coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione del contratto, sempre che la stessa non sia affidata all'esterno;
- e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo statico di strutture e di impianti, nonché quelle di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
- f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono, su disposizione dei tecnici incaricati, elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, appartenente a qualunque Settore dell'Ente, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione.
- 3. Qualora una qualsiasi delle predette attività, o parte di essa, ove la legge lo consenta, sia affidata a soggetti esterni all'Amministrazione, ne verrà tenuto conto nella ripartizione del compenso che deve escludere tale attività e le somme corrispondenti a prestazioni non svolte costituiranno economie.
- 4. Qualora al personale degli uffici tecnici dell'Ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, ovvero sia affidata una o più d'una delle prestazioni previste dall'articolo 92, comma 5, del Codice, ma non tutte le prestazioni, in quanto le altre siano affidate o siano state affidate a tecnici esterni, la quota da collocarsi sull'intero è determinata mediante l'applicazione dei coefficienti delle tabelle A e B di cui al successivo art. 12.
- 5. In caso di incarico per prestazioni parziali all'interno delle singoli tipologie di prestazioni (progettazione, direzione lavori, collaudo, supporto esterno al RUP) le decurtazioni per lo svolgimento delle prestazioni all'esterno sono rapportate in relazione alle singole prestazioni elementari affidate, applicando per relationem le percentuali di cui alle Tabelle B, B1, B2, e B6 allegate al Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici del 04.04 2001 e s.m.i..



ART. 4 - OPERE O LAVORI INCENTIVANTI

- 1. Ai fini di cui al presente regolamento, per opera o lavoro pubblico s'intendono:
 - a. gli interventi di realizzazione diretta del Comune previsti nel programma triennale, nell'elenco annuale dei lavori pubblici e nei loro aggiornamenti annuali di cui all'art. 128 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
 - b. gli interventi definiti quali lavori pubblici dall'art. 3, comma 8, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. che comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione di opere;
 - c. per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, ivi compresi il recupero, il restauro e la manutenzione di opere e impianti e le varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 dello stesso D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
 - d. i lavori da eseguirsi in economia ai sensi del vigente regolamento comunale;
 - e. i lavori di urgenza e provvedimenti di somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010;
 - f. i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, appaltati annualmente o pluriennali, sulla base di un capitolato speciale d'appalto, un elenco prezzi e uno schema di contratto;
 - g. opere e/o lavori pubblici attuati secondo la disciplina del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. inseriti in appalti misti con servizi e forniture. In tal caso, l'incentivo viene erogato solo per la quota relativa ai lavori, se comportanti attività di progettazione e direzione lavori.
- 2. Per "importo posto a base di gara" di un'opera o di un lavoro, ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, s'intende l'importo dei lavori comprensivi degli oneri di sicurezza.
- 3. I compensi di cui al presente regolamento non spettano per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in ipotesi di assenza di qualsiasi elaborato progettuale o qualora l'attività di progettazione svolta si limiti a stime sommarie e a studi di fattibilità.
- 4. Non saranno oggetto di incentivo gli studi di fattibilità e i progetti preliminari che, inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche in fase di adozione, non compariranno nel medesimo Programma come definitivamente approvato dall'Organo Consiliare.
- 5. Qualora si verificasse che per i progetti, anche se inseriti nel Programma Triennale, non sia possibile ottenere la integrale e necessaria copertura finanziaria accertata e / o incassata nel Bilancio dell'Ente, la liquidazione dell'incentivo avverrà in forma strettamente proporzionale al finanziamento ottenuto.

ART. 5 - COMPITI DEL DIRIGENTE DI SETTORE.

1. Il Dirigente del Settore competente alla realizzazione delle opere o lavori individua i soggetti a cui affidare gli incarichi delle attività elencate nell'art. 92 comma 5 del D.Lgs 163/2006 e i loro collaboratori.

and

- 2. L'espletamento degli incarichi di cui al comma precedente non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio o ritardo al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
- 3. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di progettazione o di direzione lavori e collaudo anche dipendenti, in possesso delle competenze professionali necessarie, di Settori diversi.
- 4. La composizione del gruppo di lavoro preposto alla realizzazione dell'opera o del lavoro è definita con l'atto formale di conferimento dell'incarico.
- 5. Il disciplinare d'incarico, i cui contenuti sono esplicitati nel successivo art.13 dovrà essere sottoscritto per accettazione dagli incaricati.
- 6. Del provvedimento di nomina dei dipendenti, con l'indicazione del gruppo di cui al precedente 4° comma, viene informato ciascun componente, che potrà far pervenire eventuali osservazioni, entro sette (7) giorni, direttamente al RUP.
- 7. Il Dirigente di Settore, in particolare:
 - a) nomina preliminarmente il Responsabile Unico del Procedimento per ogni singolo intervento inserito nel programma triennale dei lavori;
 - b) valuta gli incarichi da affidare a personale interno o a soggetti esterni;
 - c) determina, in relazione alle modalità di realizzazione delle singole opere o lavori, l'importo dell'incentivo secondo le percentuali spettanti per le diverse attività remunerabili, tenendo conto che le fasi affidate a terzi non contribuiscono alla determinazione di tali incentivi:
 - d) costituisce l'ufficio direzione dei lavori, nomina il gruppo di progettazione, nonché il gruppo di collaborazione al R.U.P. per opere o lavori nella fase di competenza della sola Amministrazione Comunale.
- 8. Nel caso in cui il personale tecnico e amministrativo, con funzioni collaborative, risulti assegnato a Settore diverso da quello diretto dal Dirigente cui fa capo l'opera od il lavoro, l'incarico dovrà essere preceduto da autorizzazione o comunque intesa con il Dirigente del Settore presso cui il personale presta servizio.

ART. 6 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI.

- 1. Gli incarichi di progettazione e di svolgimento delle altre attività per le quali è previsto l'incentivo di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 sono affidati al personale dipendente dell'Ente, salvo che il RUP non certifichi la presenza delle condizioni di cui all'art. 90, comma 6, del D.Lgs n. 163/2006, o non sia possibile espletare le menzionate prestazioni tramite gli uffici consortili o gli organismi di altre P.A., di cui al comma 1 lettere b) e c), del medesimo articolo 90.
- 2. Nel caso in cui i progetti siano redatti da dipendenti dell'Ente, sono firmati da soggetti in possesso dei requisiti indicati all'art. 17.
- 3. Il conferimento dell'incarico presuppone, oltre ai requisiti di cui al punto precedente per l'attività di progettazione ed agli altri requisiti specificamente previsti dalla vigente normativa per altre particolari attività, nonché all'esigibilità delle mansioni disciplinate dal vigente CCNL, anche l'accertamento: delle responsabilità personali e professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, della complessità dell'opera, dell'indice di urgenza della progettazione,

conformemente al programma triennale delle OO.PP., oltre che della disponibilità espressa dal dipendente stesso.

- 4. I conferimenti degli incarichi vengono effettuati secondo un criterio di rotazione e della valorizzazione professionale di tutti i dipendenti e secondo un criterio di continuità sino a completamento dell'opera o dei lavori, fra tutti i dipendenti in servizio nell'Ente con profili professionali tecnici o amministrativi, assicurando un'equa ripartizione tra gli stessi, fatte salve le priorità ascrivibili a: titolo di studio e specifiche competenze professionali, valutate sulla base dei curricula.
- 5. Al fine di consentire la partecipazione, la crescita professionale e la trasparenza, viene istituito un elenco dei dipendenti che intenderanno effettuare attività professionali oggetto del presente regolamento, l'elenco sarà comprensivo delle generalità del dipendente, del profilo professionale e le specifiche attività e/o mansioni che lo stesso potrà svolgere sulla base del proprio curriculum. Il Dirigente del Settore competente alla realizzazione delle opere o lavori affiderà gli incarichi attingendo dal suddetto elenco che sarà aggiornato ogni anno nel mese di gennaio, la gestione e la pubblicazione dell'elenco sul sito istituzionale dell'Amministrazione nella sezione denominata house organ, sarà a cura del Settore Organizzazione e Risorse Umane.
- 6. Il tetto massimo di incarichi contestualmente svolti da un unico soggetto, dirigente o dipendente deve essere tale per cui l'importo totale degli incentivi scaturenti da tali incarichi non superi l'ammontare della retribuzione annua riferita alla retribuzione mensile o stipendio base in godimento.
- 7. Per il calcolo del limite di cui al comma precedente si fa riferimento, al momento dell'assegnazione di un nuovo incarico, alla sommatoria delle quote spettanti in base a ciascuno degli incarichi già conferiti.
- 8. La soglia individuale derivante dal cumulo degli incarichi viene rideterminata solo a seguito della conclusione di ciascun procedimento sottraendo la quota pari al valore dell'incentivo in liquidazione.

ART, 7 - COMPITI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- 1. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di attuazione, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
- 2. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti dalle norme del codice dei contratti e dalle altre disposizioni del presente regolamento:
 - a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dell'eventuale avviso di pre-informazione;
 - b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
 - c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
 - d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
 - e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;

A

- f) fornisce al Dirigente competente i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
- g) propone al Dirigente competente la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
- h) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
- i) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
- 3. Per l'espletamento di tutti i compiti previsti dalla normativa, di carattere strumentale ed organizzativo connessi al proprio incarico, il R.U.P. si avvale della collaborazione del personale allo stesso assegnato con funzioni di supporto tecnico, giuridico-amministrativo, contabile, di controllo e validazione dei progetti.
- 4. Prima della corresponsione dei compensi di cui al presente regolamento, il R.U.P. verifica l'effettiva incidenza dell'apporto individuale del personale coinvolto di cui al comma 1, modificando, se del caso, le percentuali preventivamente definite, ed esprime una valutazione sul personale di cui si è avvalso proponendo la liquidazione al Dirigente del Settore.
- 5. Il responsabile unico del procedimento propone altresì al Dirigente competente:
 - a) il costo presunto dell'opera o del lavoro da realizzare;
 - b) i termini entro i quali devono essere consegnati gli elaborati;
 - c) la composizione nominativa del gruppo di progettazione tenendo conto degli eventuali accordi definiti con gli altri Settori per le strutture di supporto con l'indicazione delle relative professionalità e compiti.

ART. 8 - GRUPPO DI PROGETTAZIONE

- 1. La redazione di ciascun progetto, quando è necessario l'apporto di una pluralità di competenze, è effettuata da un gruppo di progettazione formato da personale dipendente dell'Amministrazione Comunale in possesso di capacità professionali ed operative specifiche necessarie per il progetto dell'opera.
- 2. Fanno parte del gruppo di progettazione i dipendenti che contribuiscono, ciascuno con la propria professionalità ed esperienza, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla redazione degli elaborati progettuali.
- 3. Nella formazione del gruppo di progettazione si tiene conto:
 - a) delle professionalità richieste dalla vigente normativa;
 - b) della specializzazione e del grado di esperienza acquisiti nella specifica disciplina e nella categoria di opere e lavori ai quali il progetto si riferisce;
 - c) della qualità ed entità dell'opera da realizzare.
- 4. All'interno del gruppo di progettazione vengono di norma individuate le seguenti figure:
 - a) progettista (incaricato della redazione del progetto) inteso quale tecnico abilitato all'esercizio della professione ai sensi del 4° comma art.90 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, che determina le soluzioni progettuali assumendosene le relative responsabilità mediante la sottoscrizione degli elaborati;

- b) collaboratore principale, inteso quale tecnico che provvede allo sviluppo del progetto in conformità alle direttive del progettista, sottoscrivendo come collaboratore gli atti progettuali;
- c) collaboratore inteso quale tecnico che coadiuva il collaboratore principale nello sviluppo del progetto e nella redazione dei singoli elaborati;
- d) esecutore inteso quale soggetto che provvede alla copiatura degli elaborati, alla riproduzione, fascicolazione ed archiviazione dei medesimi;
- e) coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

ART. 9 - UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE / COLLAUDATORE

- 1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia, prima dell'espletamento della relativa gara, il Dirigente competente provvede con ordine di servizio all'istituzione di un Ufficio di Direzione Lavori (D.L.), costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
- 2. Al momento della costituzione dell'ufficio per la direzione lavori, il Dirigente, qualora la D.L. non sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge, nomina ove necessario il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
- 3. Il Dirigente, almeno 30 giorni prima della data di ultimazione dei lavori, ovvero della data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo qualora non sostituito dalla certificazione di regolare esecuzione, a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo.
- 4. Gli atti di nomina di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione delle aliquote percentuali del compenso previsto dal presente regolamento per il compimento delle relative attività, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3 e dalle altre norme del presente regolamento.
- 5. Per quanto attiene alla quota di incentivo da riconoscere al coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione del contratto, tale attività, non essendo specificamente prevista dall'art. 92 del D.Lgs. 163/2006, deve trovare copertura all'interno dell'aliquota attribuita all'ufficio del direttore dei lavori, quando non affidata all'esterno.

ART. 10 - SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- 1. L'incarico di Responsabile Unico del Procedimento, in caso di opere o lavori complessi, richiede competenze specialistiche particolari talvolta non reperibili tra le figure professionali di cui è dotata l'Amministrazione. In tal caso, è possibile far ricorso a professionalità esterne all'Amministrazione a cui conferire dette competenze professionali necessarie alla completezza delle funzioni delegate al R.U.P..
- 2. Le professionalità esterne all'Amministrazione Comunale, appartenenti ad altri Enti, sono considerati come professionalità interne all'Amministrazione.
- 3. L'incarico sarà conferito previo accertamento che nell'organico dell'Ente siano presenti carenze o che in esso non sia compreso alcun soggetto in possesso della

a

specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti di cui al 1° comma, secondo quanto attestato dal dirigente competente.

- 4. I compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento, ricorrendo le condizioni di cui ai commi precedenti, possono essere affidati, con le procedure previste dal codice dei contratti per l'affidamento di incarichi di servizi, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, a seguito dell'espletamento delle procedure previste dalla normativa e dai regolamenti interni vigenti.
- 5. I corrispettivi economici da erogare, saranno pari a quelli previsti dalla Tabella B6 del Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici del 04.04 2001 e s.m.i.. e saranno decurtati, nella percentuale di incidenza, dalla quota percentuale spettante al R.U.P

ART. 11 - NATURA DEI PROGETTI INCENTIVATI

- 1. I progetti ai quali si riferisce il presente regolamento devono avere, per ciascuno dei tre livelli di progettazione di cui all'art. 93 del vigente D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e s.m.i., le caratteristiche di completezza come definite nel medesimo articolo e devono inoltre essere corredati degli elaborati progettuali inerenti alle specifiche categorie di opere, determinati dal regolamento cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
- 2. Ai fini dell'erogazione del compenso previsto dal presente regolamento, sono considerati tutti i progetti definitivi e/o esecutivi, utili ai fini dell'appalto, approvati dall'Amministrazione.
- 3. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o modificazioni non imputabili a inadempimenti, ritardi o negligenza del personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività già espletate e certificate dal Dirigente del Settore competente.
- 4. La riduzione percentuale massima è operata come di seguito specificato:
 - mancata redazione del progetto definitivo: 60% sulla quota prevista per la progettazione;
 - mancata redazione del progetto esecutivo: 20% sulla quota prevista per la progettazione.

ART. 12 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE E DI RIPARTIZIONE DEI COMPENSI

- 1. La misura dell'incentivo oggetto del presente Regolamento, spettante ai dipendenti di cui al precedente art. 3, è determinata applicando alla somma scaturente dall'aliquota massima stabilita dalla normativa tempo per tempo vigente dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti del relativo quadro economico le percentuali di cui al 3° comma.
- 2. L'incentivo di cui al comma precedente va preliminarmente decurtato dell'IRAP ed è comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
- 3. La misura dell'incentivo viene articolata come segue:

3.1 Per lavori d'importo a base d'asta fino ad € 1.000.000,00

a)	Opere e lavori di manutenzione ordinaria o periodica	massimo di legge
b)	Opere e lavori di manutenzione straordinaria	massimo di legge
c)	Nuove opere, recupero, ristrutturazione, restauro	massimo di legge

3.2 Per lavori d'importo a base d'asta compreso tra € 1.000.001,00 ed € 10.000.000,00, per la parte eccedente 1.000.000,00 di euro

a)	Opere e lavori di manutenzione ordinaria o periodica	90% del massimo di legge
b)	Opere e lavori di manutenzione straordinaria	95% del massimo di legge
c)	Nuove opere, recupero, ristrutturazione, restauro	massimo di legge

3.3 Per lavori d'importo a base d'asta compreso tra € 10.000.001,00 ed € 25.000.000,00, per la parte eccedente 10.000.000,00 di euro

a)	Opere e lavori di manutenzione ordinaria o periodica	80% del massimo di legge
b)	Opere e lavori di manutenzione straordinaria	90% del massimo di legge
(c)	Nuove opere, recupero, ristrutturazione, restauro	95% del massimo di legge

3.4 Per lavori d'importo a base d'asta compreso tra € 25.000.001,00 e € 50.000.000,00, per la parte eccedente 25.000.000,00 di euro

a)	Opere e lavori di manutenzione ordinaria o periodica	70% del massimo di legge
b)	Opere e lavori di manutenzione straordinaria	80% del massimo di legge
(c)	Nuove opere, recupero, ristrutturazione, restauro	90% del massimo di legge

3.5 Per lavori d'importo a base d'asta superiore a € 50.000.001,00 per la parte eccedente 50.000.000,00 di euro

a)	Opere e lavori di manutenzione ordinaria o periodica	60% del massimo di legge
b)	Opere e lavori di manutenzione straordinaria	70% del massimo di legge
c)	Nuove opere, recupero, ristrutturazione, restauro	80% del massimo di legge

- 4. L'incentivo, come determinato complessivamente in base al comma precedente, è ripartito per ogni prestazione o fase svolta dal personale interno, secondo i coefficienti indicati nella seguente tabella A, differenziata anche in relazione alla natura di opera complessa, intendendosi per tale i lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del D.Lgs. 163/2006; i lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del medesimo codice, dell'articolo 122, comma 1, dell'articolo 141, comma 1 e comma 7, lettera b), del codice e le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:
 - o utilizzo di materiali e componenti innovativi;
 - o processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa:
 - o esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
 - complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - o esecuzione in ambienti aggressivi;
 - necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;



o complessità in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi;



Tabella A

FIGURE PROFESSIONALI		PRESTAZIONI Sino a €. 1.000.000,00	PRESTAZIONI > €. 1.000.000,00 a €. 4.999.999,99	OPERE COMPLESSE > € 5.000.000,00	TEMPISTICA LIQUIDAZIONE		
A)	Responsabile Unico del Procedimento E verificazione	0,20	0,20	0,28	50% al termine della fase della progettazione	50% al termine della realizzazione dell'opera	
B)	Progettista e coordinatore sicurezza nella fase di progettazione	0,30	0,28	0,23	100% al termine della fase della progettazione		
C)	Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	0,25	0,23	0,23		In percentuale nella fase di liquidazione dei S.A.L.	
D)	Funzionari incaricati della verificazione del progetto		0.04	0,06			
E)	Espropri	0,05	0,05	0,05		100% al termine della fase di competenza	
F)	Relazione Geologica	0,05	0,05	0,05		100% al termine della fase di competenza	
G)	Collaudatore	0,05	0,05	0,05		100% al termine di realizzazione dell'opera	
H)	Collaboratori tecnici e amministrativi che non firmano gli elaborati	0,10	0,10	0,05	50% al termine della fase della progettazione	100% al termine di realizzazione dell'opera	

5. Nei casi in cui la partecipazione alle attività di cui alle lett. B) e C) della precedente tabella non è totale, il compenso è ripartito secondo l'ulteriore suddivisione delle macro voci per coefficienti, come indicato nella tabella B che segue.

Tabella B

Ripartizione tra soggetti	Prestazioni sino a € 1.000.000,00		Prestazioni > €. 1.000.000,00 a €. 4.999.999,99		Opere complesse	
	Singola	Totale	Singola	Totale	Singola	Totale
Progettazione						
- preliminare	0,05		0,05		0,04	
- definitiva	0,10		0,10		0,08	0,23
- esecutiva	0,10	0,30	0,08	0,28	0,07	0,23
Coordinatore Sicurezza						
- in fase di progettazione	0,5		0,05		0,04	
Verificazione						
-preliminare			0,01		0,01	
-definitiva			0,01			0,06
-esecutiva			0,02	0,04	0,03	
Direzione lavori						
- direttore lavori	0.10		0,08			
- direttore operativo	0,05		0,05	0,23		0,23
- ispettore di cantiere	0,05	0,25	0,05]
Coordinatore Sicurezza						
- in fase di esecuzione	0,05		0,05			

6. Qualora, nella redazione di un progetto o fasi di esso, non sia necessaria, a norma di legge, la tripartizione dei livelli previsti dall'art. 93, comma 1, del Codice dei contratti, il compenso spettante per la progettazione realizzata è ripartito tra il personale dipendente che ha curato la redazione del progetto, secondo i coefficienti di seguito indicati:

Livelli di progettazione e verificazione	Opere	Opere
	ordinarie	complesse
progettazione definitiva (assorbente del solo primo livello)	0,15	0,12
progettazione esecutiva (assorbente del solo livello definitivo)	0,18	0,15
progettazione esecutiva (assorbente di entrambi i precedenti livelli)	0,23	0,19
Verificazione prog. definitivo (assorbente del solo I liv.)	0,02	0,03
Verificazione prog. esecutivo (assorbente del solo liv. definitivo)	0,03	0,05
Verificazione prog. esecutivo (assorbente di entrambi i prec. livelli)	0,04	0,06

- 7. Le somme da erogare a favore dei dipendenti che svolgono le attività di cui al punto H) della precedente tabella A saranno assegnate dal Dirigente del Settore, sentito il RUP, in rapporto alla quantità e qualità delle prestazioni da ciascuno effettuate.
- 8. Le quote di cui ai punti E) ed F) della precedente tabella A, qualora nel procedimento non siano previste le rispettive attività, vengono equamente distribuite alle voci dei punti B) ed H).

M

- 9. La quota di cui al punto G) della precedente tabella A, qualora nel procedimento non sia prevista la rispettiva attività, accresce la quota del punto C).
- 10. Gli incentivi vengono erogati, previa verifica della conclusione delle fasi sopra specificate e sulla base dell'effettiva partecipazione.
- 11. Nel caso in cui il personale dell'Amministrazione, in possesso dei requisiti previsti, assume la funzione di supporto al RUP presso altri Enti che ne fanno specifica richiesta nelle ipotesi e con le modalità previste dall'art. 15 della legge 1 agosto 1990 n. 241, l'aliquota da corrispondere per le prestazioni effettivamente svolte viene stabilita secondo le norme regolamentari dell'Amministrazione richiedente o, in mancanza, applicando il coefficiente dello 0,18 sul totale dell'incentivo previsto per l'opera.

ART.13 - LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEI COMPENSI

- 1. Tutte le somme sono liquidate al lordo delle ritenute a carico dei dipendenti e degli oneri riflessi a carico dell'Ente, che graveranno sul quadro economico dell'opera, all'interno della percentuale stabilita all'articolo precedente.
- 2. L'atto di liquidazione dei compensi viene adottato dal Dirigente competente per materia se non coincidente con il RUP, se a ciò delegato. Le liquidazioni nel rispetto dei criteri generali stabiliti nel presente Regolamento sono rapportati alla quantità e qualità dell'apporto individuale.
- 3. Il dirigente, al momento della liquidazione, verifica, dandone espressamente atto nel singolo provvedimento, che il compenso da erogare ai soggetti che hanno diritto alla ripartizione del fondo rispetta il limite stabilito all'art. 1, comma 2, del presente regolamento.
- 4. Qualora insorgano contestazioni, il dirigente del Settore competente, ovvero il RUP, se delegato dal dirigente, potrà indire apposita procedura per concordare fra tutti gli aventi diritto alla ripartizione le somme di spettanza di ciascuno.
- 5. Le determinazioni di liquidazione devono essere trasmessi dal RUP al responsabile del Servizio di controllo interno, al Segretario Generale ed al Nucleo di Valutazione (se interessata la Dirigenza), con possibilità di riesame del provvedimento con le modalità stabilite nel vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Resta salva la possibilità di attivare la compensazione delle somme eventualmente già erogate in difformità ai criteri stabiliti dal presente regolamento e dalla normativa di legge e contrattuale vigente, con quelle da liquidare successivamente.
- 6. La determinazione di cui al comma precedente viene trasmessa al Dirigente del Settore Organizzazione e Risorse Umane, ai fini della determinazione delle ritenute e degli oneri riflessi, nonché dell'elaborazione dei relativi mandati di pagamento.
- 7. Il Segretario generale liquida a favore dei Dirigenti nominati, gli incentivi, nel rispetto dei criteri e dei vincoli stabiliti dal presente regolamento e dalla normativa di legge e contrattuale vigente per il personale dell'area della dirigenza.
- 8. La liquidazione dei compensi avviene successivamente al completamento di ciascuna fase procedurale, specificatamente:
 - per i progettisti, a seguito dell'avvenuta cantierabilità dell'opera;
 - per il personale di supporto, a seguito dell'avvenuto espletamento delle procedure di gara ed alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria;
 - per il collaudatore: a seguito dell'avvenuto collaudo;

A

- per le rimanenti figure tecniche, in concomitanza con le liquidazioni degli stati di avanzamento dei lavori, ed in proporzione agli stessi;
- per i collaboratori amministrativi/contabili, dopo la conclusione ed approvazione della fase procedimentale di competenza.


ART. 14 - DISCIPLINARE DI INCARICO

- 1. Nel disciplinare d'incarico deve essere:
 - a) individuato il lavoro o l'opera da progettare, gli elaborati tecnici di cui è obbligatoria la redazione e tempi di consegna;
 - b) determinato il costo presuntivo del lavoro o dell'opera;
 - c) fissato il termine per la consegna di tutti gli elaborati progettuali;
 - d) individuato per ogni singolo dipendente, con relativa qualifica e profilo professionale, la natura e le modalità di svolgimento dell'incarico e di tempi previsti per l'adempimento
 - e) definiti gli eventuali servizi ed attività, indispensabili per la progettazione, da acquisire all'esterno dell'Ente (indagini geologiche, rilievi, studi di fattibilità, ricerche ecc);
 - f) definiti tempi e percentuale di liquidazione di quota parte del compenso spettante e del saldo;
 - g) definita la percentuale di ripartizione del compenso tra le figure interessate e le riduzioni del compenso per ritardi ed inadempienze imputabili agli incaricati;
 - h) prevista la risoluzione per i casi di grave inadempimento e conseguente avvio delle procedure disciplinari, in presenza dei presupposti.

ART. 15 - CASI DI ESCLUSIONE O DIMINUZIONE DEL COMPENSO

- 1. Il compenso incentivante oggetto del presente Regolamento non viene liquidato:
 - in caso di ricorso a progettazione esterna (viene confermata la quota d'incentivo per il RUP e per il personale interno di supporto);
 - al RUP, nel caso in cui violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge o dal Regolamento, o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, salva la possibilità di rivalersi sullo stesso per i danni eventualmente derivati, e la responsabilità disciplinare;
 - ai progettisti, nel caso in cui, per loro errori ed omissioni, sia necessario apportare varianti ai lavori, e viene fatta salva la possibilità di rivalersi sugli stessi per i danni eventualmente derivati e di esperire il procedimento per responsabilità disciplinare;
 - ai progettisti, nel caso in cui i termini per la presentazione degli elaborati superi del 100% il tempo inizialmente stabilito per la presentazione, dal responsabile del procedimento;
 - ai soggetti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge, dal Regolamento o dal disciplinare d'incarico.
- 2. Il compenso viene ridotto nelle seguenti ipotesi e misure:
 - a) di una percentuale del 20%, nel caso in cui le violazioni dei compiti posti dalla Legge, dal Regolamento o dall'incarico, siano di lieve entità, e comunque non si verifichino danni all'ente; nel caso in cui, anche a seguito di lievi violazioni, derivino danni a terzi, gli stessi verranno recuperati dalle

K



- b) del 30%, nel caso in cui il ritardo per la presentazione degli elaborati di progetto sia inferiore al 50% del tempo inizialmente stabilito dal disciplinare o, in mancanza, dal RUP;
- c) del 60%, nel caso in cui il ritardo per la presentazione degli elaborati di progetto sia superiore al 50% del tempo inizialmente stabilito dal disciplinare o, in mancanza, dal RUP;
- d) da un minimo del 30% al massimo del 100% per errori progettuali che determinino ritardi ed aggravio di costi in fase di esecuzione dei lavori.
- e) di una percentuale stabilita dal Dirigente in caso di negligenza nei compiti assegnati.
- 3. Qualora la quota dell'incentivo relativo sia già stato liquidato il recupero avverrà mediante ritenuta stipendiale.
- 4. L'applicazione delle sanzioni concernenti l'esclusione o la diminuzione del compenso spetta al Dirigente del competente Settore, su certificazione motivata del RUP.
- 5. Per eventuali responsabilità disciplinari si rinvia alle norme di legge e di contratto applicabili al comparto degli Enti Locali ed al vigente Regolamento per i procedimenti disciplinari dell'Ente.

ART. 16 - ATTIVITA' AFFIDATE A PROFESSIONISTI ESTERNI E SOCIETA' PARTECIPATE – ECONOMIE

- 1. Qualora l'Amministrazione si avvalga anche di professionisti esterni per le attività di progettazione, direzione dei lavori e/o collaudo (cd. attività miste) o anche solo in caso di collaborazione a tali attività, ovvero ancora in caso di incarico delle predette prestazioni ad una società partecipata, la somma da ripartire a titolo di incentivo viene ridotta in misura proporzionale all'apporto del personale esterno stesso e la relativa riduzione costituisce economia di gestione.
- 2. Anche nel caso di svolgimento all'interno delle attività di cui al comma precedente, ma con l'apporto di consulenze esterne, l'incentivo deve essere ridotto in misura proporzionale all'apporto del personale esterno.

ART. 17 - PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE

- 1. In caso di perizie di variante e suppletive, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006, non viene riconosciuto alcun incentivo sia per la progettazione iniziale che per quella di perizia se la perizia stessa, affidata allo stesso dipendente, è dovuta ad errori o omissioni della progettazione.
 - Nell'ipotesi in cui l'incarico di redazione della perizia di variante sia attribuito ad un dipendente diverso dal progettista iniziale, è dovuto l'incentivo di cui al comma seguente al nuovo incaricato, fermo restando il divieto di corresponsione dell'incentivo al primo progettista per il caso del comma precedente.
- 2. Fatto salvo quanto stabilito nei commi precedenti, l'incentivo, calcolato sul valore della perizia di variante e suppletiva eccedente l'importo contrattuale, va riconosciuto a favore dei tecnici incaricati della nuova attività di progettazione nella aliquota ridotta del 50% se la perizia comporta maggiori oneri per l'Amministrazione rispetto al quadro economico originario e nella aliquota ridotta del 25% se la perizia non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione.





- tecnici abilitati all'esercizio della professione corrispondente all'opera da progettare;
- tecnici diplomati che, in assenza di abilitazione, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice (o presso altre amministrazioni di provenienza) da almeno 5 anni e risultino inquadrati da almeno 5 anni in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

ART. 19 - RESPONSABILITA'

1. I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'Amministrazione in conseguenza di errori ed omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

ART. 20 - RITARDATO ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI

- Il Dirigente del Settore responsabile applica le penali stabilite nel disciplinare da applicare nel caso di ritardata conclusione delle singole fasi del procedimento.
- Il RUP informa i collaboratori sul rispetto della tempistica e sull'eventuale ritardo 2. che le singole fasi del procedimento stanno registrando.
- I termini relativi alle singole fasi sono stabiliti in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.
- 4. Le penali da applicare ai soggetti incaricati delle prestazioni oggetto del presente Regolamento, determinate ai sensi dell'art. 15, sono graduate, per quelle previste tra un minimo ed un massimo, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale inadempimento. Le somme derivanti dalle penali per ritardato od omesso adempimento costituiscono economie.
- Le penali si applicano agli importi relativi alle singole fasi che hanno causato 5. ritardo ovvero anticipata conclusione.
- 6. Le penali non trovano applicazione in tutti i casi in cui il ritardo non sia imputabile a colpa del personale.

ART. 21 - PROPRIETA' DEI PROGETTI

1. I progetti ed i piani elaborati dai dipendenti interni restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione Comunale, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.



ART. 22 - COMUNICAZIONI

- 1. I provvedimenti con i quali vengono affidate le funzioni e le attività incentivate ai sensi del presente Regolamento devono essere tempestivamente comunicati agli interessati.
- 2. In assenza della predetta comunicazione, i lavoratori non sono abilitati a svolgere alcuna delle attività di cui all'art. 92 del D. Lgs. 163/2006.

ART. 23 - ONERI PER LA COPERTURA ASSICURATIVA

- 1. Ai sensi dell'art. 90, comma 5, del D.Lgs 163/2006, il dipendente o i dipendenti che sottoscrivono il progetto esecutivo di un lavoro devono essere muniti di assicurazione, stipulata per intero a carico dell'Amministrazione Comunale, per la copertura dei rischi di natura professionale per il maggior costo causato da errori ed omissioni progettuali che abbia determinato l'assunzione di varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e), del decreto legislativo.
- 2. L'importo da garantire è stabilito nella misura del 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.
- 3. L'assicurazione deve essere prestata al momento della firma dei progetti esecutivi prima della loro validazione e cessa di avere efficacia con l'emissione del collaudo provvisorio.
- 4. La polizza assicurativa è obbligatoria solo per i progetti esecutivi.
- 5. Per ogni altra disposizione, per i requisiti del soggetto assicuratore e per quant'altro non previsto, si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni richieste ai progettisti esterni.

CAPO II



FONDO PER GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE


ART. 24 - PRINCIPI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER ATTI DI PIANIFICAZIONE

- 1. Sono compresi nella categoria degli atti di pianificazione ammessi all'incentivo previsto dall'art. 92, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, i piani di lottizzazione, i piani per insediamenti produttivi, i piani di zona, i piani particolareggiati, i piani strutturali comunali, i piani urbani del traffico, e tutti quegli atti aventi contenuto normativo e connessi alla pianificazione, quali i regolamenti edilizi, le convenzioni, purchè completi per essere approvati dagli organi competenti.
- 2. In particolare, per atti di pianificazione si intendono quelli di seguito elencati, fatto salvo ogni altro atto di pianificazione che sia previsto o che sarà previsto dalla legge:
 - a) Variante Urbanistica Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC);
 - b) Variante Urbanistica Parziale al Piano Strutturale Comunale (PSC);
 - c) Variante Urbanistica Generale al Piano Operativo Comunale (POC);
 - d) Variante Urbanistica Parziale al Piano Operativo Comunale (POC);
 - e) Modifica Generale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
 - f) Modifica Parziale al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
 - g) Progetto di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) o sua variante, con eventuale variante agli strumenti generali di pianificazione;
 - h) Programmi e Piani di Settore (PAE, ZAC, PUM, PGTU, ecc.);
 - i) Variante parziale a Programmi e Piani di Settore (PAE, ZAC, PUM, PGTU, ecc.):
 - i) Programmi complessi e strumenti negoziati e loro varianti.
- 3. Il riconoscimento e l'erogazione dell'incentivo relativamente agli atti di pianificazione è condizionato alle seguenti caratteristiche:
 - 3.1 l'efficacia di vincolo urbanistico o territoriale del piano conferita dalla legge statale o regionale;
 - 3.2 la riserva della sua redazione a favore di iscritti agli ordini o collegi professionali la cui attività sia regolata da regimi tariffari.

ART. 25 - COSTITUZIONE DEL FONDO

- 1. Nel bilancio annuale è istituito un apposito capitolo di spesa nel quale sono iscritte le quote corrispondenti al 30 per cento della tariffa professionale relativa a ciascun atto di pianificazione urbanistica comunale comunque denominato, sia esso generale, particolareggiato od esecutivo, incluso nella programmazione comunale dell'anno di riferimento, per il quale venga affidata la redazione a personale interno degli uffici tecnici comunali.
- 2. Sono compresi anche quegli atti a contenuto normativo, quali ad esempio i regolamenti edilizi, che accedono alla pianificazione, purché completi ed idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti.
- 3. La gestione di tale capitolo è assegnata ai Dirigenti dei Settori competenti, che vi provvedono secondo le modalità previste nella presente disciplina.







ART. 26 - SOGGETTI BENEFICIARI

- 1. I soggetti beneficiari del fondo, nel caso di atti di pianificazione urbanistica redatti all'interno del Comune, sono individuati nei dipendenti dell'Ente che partecipano o collaborano alla redazione del piano, nelle sue varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:
 - a. il Responsabile del Procedimento, a cui è affidato il compito di garantire il rispetto dei tempi previsti e quello dell'iter procedurale;
 - b. il progettista, a cui è affidata la responsabilità progettuale dell'atto pianificatorio;
 - c. i collaboratori investiti di responsabilità professionali relative a specifiche sotto-fasi del procedimento di pianificazione;
 - d. altri collaboratori preposti alla cura degli atti amministrativi e loro relativi adempimenti per l'elaborazione e approvazione dello strumento urbanistico.
- 2. Non possono beneficiare dell'incentivo previsto dall'art. 92, comma 6, i dipendenti che svolgono attività sussidiarie, strumentali o di supporto alla redazione di atti di pianificazione affidata a professionisti esterni, in quanto la prestazione incentivabile deve consistere nella diretta "redazione di un atto di pianificazione".
- 3. Qualora l'attività venga svolta internamente, tutti i soggetti che collaborano ai sensi del 1° comma, hanno diritto a partecipare alla distribuzione dell'incentivo. Qualora, al contrario, l'attività di pianificazione venga svolta all'esterno, non vi è diritto neppure per il Responsabile del procedimento ad ottenere un compenso per un'attività che, al contrario, rientra fra i suoi compiti e doveri d'ufficio.

ART. 27 - CONFERIMENTO INCARICO

- I conferimenti degli incarichi interni di pianificazione devono tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di tecnici della struttura, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.
- 2. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
- 3. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di progettazione anche dipendenti di altri Settori.
- 4. I gruppi di lavoro sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione del piano.
- 5. La composizione del gruppo è definita con l'atto formale di conferimento dell'incarico, con il quale viene altresì disposto l'impegno di spesa a valere sul fondo per gli atti di pianificazione.
- 6. Con l'atto di conferimento dell'incarico deve essere:
 - → individuato l'atto di pianificazione da redigere;
 - → quantificato l'incentivo pari al 30% della tariffa professionale relativa a tale atto;
 - → fissato il termine per la consegna di tutti gli elaborati tecnici;
 - → individuato ogni singolo dipendente, con relativa qualifica e profilo



professionale, ed i compiti assegnati come da tabella che segue:

Funzione	Descrizioni compiti	Riparto Incentivo 30%	Figure Professionali
R.U.P.	 coordinamento conferenze dei servizi; acquisizione pareri di legge; predisposizione atti amm.vi; trasmissione e deposito atti. 	20%	dirigente o funzionario responsabile del procedimento
Progetta- zione	-definizione delle finalità -individuazione scelte tecniche -verifica tematiche progettuali -verifica ambito di pianificazione - verifica problemi amm.vi - confronto con organi amministrativi - predisposizione elaborati - predisposizione atti amministrativi - predisposizione atti deliberativi - convocazione e verbalizzazione per	70%	progettista e collaboratori principali altri collaboratori

- → definite le eventuali forniture di beni e/o servizi, non di locazione d'opera professionale, ritenuti indispensabili, da acquisire all'esterno dell'Ente;
- → definita la misura della riduzione del compenso per ritardi o inadempienze del gruppo, tenendo conto del grado di complessità dell'incarico.

ART. 28 - RIPARTIZIONE FONDO PER ATTI DI PIANIFICAZIONE

- 1. Il fondo è ripartito, con l'atto di liquidazione, dal Dirigente del Settore competente, per ciascun atto di pianificazione urbanistica, tra il personale indicato nell'art. 27.
- 2. Con l'eventuale applicazione delle quote di riduzione per ritardi o inadempienze di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, secondo le seguenti percentuali:



natura dell'iter	stato della procedura	%	stato della procedura	%
Strumento che prevede la fase di adozione, successiva controdeduzione e approvazione	Adozione dello strumento urbanistico	65	controdeduzione e approvazione (¹)	35
Strumento che prevede la sola fase di			Approvazione	100

- 3. All'interno della ripartizione su indicata, il Dirigente del Settore, con l'atto di liquidazione, accerta la quota di partecipazione di ogni singolo dipendente, determinando quindi la somma a ciascuno spettante.
- 4. Nel caso in cui il Dirigente del Settore sia direttamente interessato alla ripartizione del fondo, si procederà, sulla base di una relazione dello stesso, mediante i normali criteri di sostituzione previsti dal presente regolamento.
- 5. La liquidazione sarà disposta dopo l'intervenuta adozione del piano, e comunque non oltre tre mesi dalla presentazione dello stesso regolarmente redatto.
- 6. Gli importi da liquidare, imputati al fondo, sono calcolati al lordo delle ritenute a carico dei dipendenti compresi gli oneri riflessi.
- 7. I dipendenti, che partecipano alla redazione degli atti di pianificazione urbanistica non potranno usufruire del lavoro straordinario per attività connesse alla redazione dei piani stessi.

ART. 29 – MODALITÀ E TERMINI PER LE PRESTAZIONI

approvazione

- 1. All'atto dell'affidamento dell'incarico dovrà essere sottoscritto un apposito disciplinare con ogni dipendente facente parte del gruppo interno di pianificazione in cui, analogamente a quanto previsto per l'incentivo dei lavori pubblici, saranno previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione alla singola tipologia di atto di pianificazione.
- 2. Nei casi di incompletezza delle indicazioni di cui al comma 1, si applicano i termini che dovranno essere comunque preventivamente definiti dal competente Dirigente, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento.
- 3. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati con provvedimento motivato dal competente Dirigente di Settore.
- 4. Tutti i termini sono computati in giorni naturali consecutivi; qualora l'ultimo giorno utile coincida con un giorno festivo ovvero con un giorno per il quale

M

Nel caso di nuova adozione dello strumento urbanistico, il corrispettivo relativo alla ulteriore fase di controdeduzioni è nuovamente dovuto.

5. l'ente abbia adottato la chiusura degli uffici, il termine si intende automaticamente prorogato al primo giorno successivo utile.

- 6. I termini decorrono sempre dalla data di comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento del conferimento dell'incarico all'Ufficio dell'ente, ovvero, se successive, dalla data nella quale sono venute meno eventuali condizioni ostative che rendevano inattuabile l'incarico o dalla data in cui si verifica la disponibilità della documentazione preliminare necessaria per procedere all'esecuzione delle prestazioni.
- 7. Il Responsabile Unico del Procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini.
- 8. Il disciplinare d'incarico dovrà altresì contenere gli elementi di cui all'art. 27, comma 6, e prevedere i casi di risoluzione per grave inadempimento ed il conseguente avvio delle procedure disciplinari, in presenza dei presupposti; per quanto compatibili, trovano applicazione nel disciplinare gli ulteriori contenuti previsti all'art. 14 e il regime delle penalità di cui agli artt. 15 e 20.

9.

ART. 30 - NORME APPLICABILI

1. Trovano altresì applicazione per gli atti di pianificazione, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli di cui al Capo precedente, tra cui quelli relativi alle polizze assicurative, alle economie, alla informazione alle OO.SS..

2.

ART. 31 - ENTRATA IN VIGORE

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio.
- 2. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del Regolamento.
- 3. All'atto della pubblicazione all'albo Pretorio del presente Regolamento, qualunque altro Regolamento in materia di ripartizione del fondo degli incentivi per la progettazione interna e per gli atti di pianificazione è da intendersi revocato.